

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) MAIMERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) DEPLANO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) BILOTTI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) FULCHERI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore FABRIZIO MAIMERI

Seduta del 24/04/2026

FATTO

Con ricorso del 22.8.2025, parte attrice afferma di essere cointestataria di nn. 1 BFP, serie AA2; di aver presentato reclamo il 20.6.2025; di aver contestato la mancata apposizione della data di scadenza del titolo; di aver ricevuto il rifiuto del rimborso in data 23.6.2025 per effetto dell'intervenuta prescrizione.

In sede di controdeduzioni, l'intermediario eccepisce preliminarmente l'incompetenza *ratione temporis*, nonché l'incompetenza per materia dell'ABF, quest'ultima in quanto la controversia ha ad oggetto prodotti finanziari non assoggettati al titolo VI del TUB. Nel merito, rammentato che la disciplina dei BFP, in quanto meri titoli di legittimazione, si forma sulla base delle risultanze cartolari come integrate

dalle pertinenti previsioni normative, osserva che il BFP dedotto in giudizio appartiene alla serie AA2, collocata nel periodo compreso tra il 14.4.2001 e il 22.10.2001; «essendo il BFP oggetto del ricorso sottoscritto in data 15.6.2001 ed avendo la durata massima di 7 anni, la scadenza era prevista per il 15.6.2008, mentre la prescrizione è maturata il 16.6.2018. Il rimborso del BFP è stato richiesto solo successivamente la decorrenza del termine prescrittivo decennale: il primo reclamo è stato effettuato in data 20.6.2025, pertanto la liquidazione del titolo è stata negata nel pieno rispetto della legge». Rileva che «in merito ad ogni eventuale richiesta di rimborso o di informazioni, presentata verbalmente in [ufficio dell'intermediario] antecedentemente alla presentazione di una richiesta in forma scritta, deve rilevarsi che non costa in atti evidenza della data in cui è stata chiesta la riscossione dei BPF oggetto del presente ricorso. Al riguardo si deve rilevare che non sono stati prodotti né è stata affermata l'esistenza di ulteriori atti interruttivi della prescrizione, infatti il reclamo, che può valere quale atto interruttivo della prescrizione, è stato avanzato solo successivamente alla data di prescrizione»; richiama l'ordinanza n. 16459/2024 della Corte di cassazione; riporta evidenza estratta dal sito *web* di Cassa Depositi e Prestiti da cui risulta l'avvenuta prescrizione dei titoli; richiama la decisione n. 17814/2019 del Collegio di coordinamento. In merito «ad ogni eventuale richiesta di risarcimento del danno», richiama la decisione n. 4656/2022 del Collegio di coordinamento: «quando oggetto della domanda è la richiesta di risarcimento del danno fondata sulla violazione dell'obbligo di consegna del Foglio Informativo, posto a presidio della correttezza dei rapporti fra intermediari e clienti, la *causa petendi* del ricorso si radica nel mancato rispetto di regole di condotta che si accompagnano alla conclusione del contratto e non nell'esercizio di diritti a prestazioni da questo derivanti ovvero nell'interpretazione dei suoi effetti. Ne consegue che, ai fini dell'individuazione della competenza temporale, ha rilevanza la data in cui la violazione della regola di condotta è stata posta in essere».

In relazione alle rispettive argomentazioni, il ricorrente chiede all'Arbitro «l'accoglimento di detta lettera di reclamo, ottenendo la possibilità di riscuotere l'importo dovuto del buono fruttifero». Dal canto suo, l'intermediario chiede che il Collegio «rigetti nel merito il presente ricorso (...), stante la piena osservanza della disciplina normativa cui risulta sottoposta la presente materia del contendere, giudicando quindi legittimo il rifiuto opposto al pagamento, essendo venuto meno ogni diritto di credito nascente dal titolo in questione».

DIRITTO

1. L'intermediario eccepisce che il ricorso proposto sarebbe irricevibile, in quanto relativo a fatti non rientranti temporalmente nell'ambito della competenza dell'Arbitro, dal momento che i BFP sono stati emessi prima del 1°.1.2009. I Collegi respingono tale eccezione. Sul limite della competenza temporale dell'Arbitro, il Collegio di coordinamento ha ribadito, con decisione n. 4656 del 21.3.2022, che, per la domanda di accertamento dell'esigibilità del diritto di credito, non rileva la data di emissione o di scadenza dei titoli, ma la data in cui il rimborso dei titoli è stato rifiutato.

2. L'intermediario eccepisce ancora che non rientrano nella competenza ABF le controversie in materia di buoni postali fruttiferi, in quanto prodotti finanziari e, pertanto, sottratti alla disciplina sulla

trasparenza bancaria. L'eccezione, già sollevata in tempi meno recenti, è stata respinta dai Collegi (di recente, cfr., *ex multis*, Collegio di Roma, decisione n. 2294/2021), in conformità a quanto già statuito dal Collegio di coordinamento con decisione n. 5674/2013: «raccordando le fattispecie in gioco, nelle "Disposizioni della Banca d'Italia sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari del 29.7.2009", sez. 1, punto 1.1 (e v. anche il punto 3), si conclude che "la disciplina di cui al presente provvedimento si applica, quindi, oltre che ai depositi, anche ai buoni fruttiferi e ai certificati di deposito consistenti in titoli individuali non negoziati nel mercato monetario (cfr. art. 1, comma 1-*ter*, TUF)", in sostanza negando ai BFP la qualifica di "strumenti finanziari", e in via derivata di "prodotti finanziari" suscettibili di "collocamento" ai fini dell'applicazione del TUF, per il fatto di essere incedibili e dunque non destinati alla negoziazione sui mercati (elemento confermato dallo stesso d.m. Economia del 6.10.2004, che pure aveva inteso qualificarli come "prodotti finanziari"). Sulla base di questi ultimi dati normativi, si giustifica che stabilmente i Collegi dell'ABF (v., *ex multis*, Collegio di Milano, decisioni n. 719/2011, n. 315/2011; Collegio di Roma, decisione n. 1846/2011; Collegio di Napoli, decisioni n. 1868/2012 e n. 2454/2012) abbiano disatteso l'eccezione di incompetenza *ratione materiae* sollevata dall'intermediario, e tale soluzione non può che trovare piena e definitiva adesione da parte del Collegio di coordinamento».

3. Viene prodotta copia del BFP, la cui emissione risale al 15.6.2001, al tempo in cui risultava in collocazione la serie AA2: cfr. la tabella dello storico dei tassi; il BFP non è stato rimborsato. Dal punto di vista dei riferimenti normativi, va rammentato che il d.m. 29.3.2001 stabilisce che i BFP della serie AA2 possono essere liquidati, in linea capitale e interessi, al termine del settimo anno successivo a quello di emissione; l'art. 8 del d.m. Tesoro 19.12.2000, dispone che «i diritti dei titolari dei Buoni fruttiferi Postali si prescrivono a favore dell'Emittente trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda il capitale e gli interessi»; la norma transitoria di cui all'art. 10, comma. 2 del d.m. Tesoro 19.12.2000 estende ai titoli, emessi e non ancora prescritti alla data della sua entrata in vigore, la disposizione contenuta al sopracitato art. 8; con riferimento ai BFP emessi fino alla serie AA1, ai sensi dell'art. 3 del d.m. Economia e Finanze del 5.12.2003 ("Attuazione del decreto legge n. 269 del 24 novembre 2003 per la trasformazione della Cassa depositi e prestiti in società per azioni"), la disciplina dei BFP è equiparata a quella dei titoli di Stato; il d.P.R. 30.12.2003, n. 398 ("Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico"), stabilisce all'art. 23 che «per i termini di prescrizione dei titoli di Stato si rinvia alle norme del codice civile». Il Collegio di coordinamento (decisione n. 8056/2019) ha affermato che ove i decreti istitutivi prevedano che i buoni possano essere liquidati «al termine del [...] anno successivo a quello di emissione», deve intendersi che il termine di rendimento scada nell'ultimo giorno (31 dicembre) dell'anno di riferimento e non nel giorno corrispondente a quello di emissione. Ai sensi dell'art. 2935 c.c. – come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità – l'impossibilità di far valere il diritto, quale fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione, è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolano l'esercizio e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto (cfr. Collegio di Roma, decisione n. 11108/2022, che riprende un consolidato orientamento della Corte di cassazione, v. sentenze n. 14193/2021 e n. 22072/2018).

Dal riepilogo della normativa e dai rilievi svolti riguardo ai BFP dedotti in giudizio risulta che: la sottoscrizione risale al 15.6.2001; la scadenza risale alla data del 31.12.2008; pertanto, in conformità al principio di diritto enunciato dal Collegio di coordinamento, il termine prescrizione è cominciato a decorrere in data 1.1.2009 ed è maturato in data 1.1.2019; il ricorrente ha chiesto il rimborso del titolo in forma scritta in data 20.6.2025.

4. Poiché il BFP controverso risulta prescritto in data 1.1.2019 e la richiesta di rimborso è stata inoltrata il 20.6.2025, tale richiesta non può essere accolta.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio respinge il ricorso.

IL PRESIDENTE